

Nel Vs bando CIG 63512186E4 si evidenzia la presenza di un requisito illegittimo nel punto in cui si chiede " per il servizio di gestione della sosta a pagamento è richiesta l'esperienza di aver svolto servizi analoghi nell'ultimo triennio almeno in un unico Comune con un numero non inferiore a 40 parcometri, n. 20 Ausiliari del Traffico;"

Infatti, è stato, più volte chiarito dalle competenti autorità che i servizi analoghi richiesti in un bando devono essere intesi come cumulativi dei servizi prestati e non inerenti ad un unico Comune. SI chiede quindi di voler provvedere ad una immediata rettifica.

In riscontro alla nota in oggetto si rappresenta che per il servizio di vigilanza e controllo delle aree di sosta a pagamento sul territorio comunale, in quanto "servizio di punta", sono stati fissati requisiti tecnico – economici idonei ritenuti congrui e pertinenti al perseguimento dello scopo di assicurare la partecipazione ad operatori che abbiano maturato un'adeguata esperienza in relazione all'oggetto della prestazione per la quale la gara è stata indetta. A conferma di quanto sopra esposto si riportano di seguito stralci di alcuni pareri ANAC in ordine alla legittimità dei requisiti speciali ex artt. 41 e 42 del d. lgs. 163/2006, i quali "pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dall'art. 42, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito".

- 1) *"Sono da ritenersi legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dall'art. 42, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Tali requisiti possono essere censurati solo qualora appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (Cons. Stato, 15 dicembre 2005, n. 7139). Tali ulteriori requisiti, qualora siano costituiti dai cc.dd. "servizi di punta", non sembrano violare i principi di proporzionalità e ragionevolezza." (Parere di Precontenzioso n. 39 del 27/03/2013 - rif. PREC 283/12/S)*

- 2) *"La giurisprudenza ha osservato che "...mediante il contratto di punta, la Stazione appaltante seleziona a priori la partecipazione di concorrenti con un certo grado di esperienza comprovata dall'aver svolto singoli servizi di un rilievo economico certo complessivamente considerati, con l'avvertenza che il valore e la durata di questo singolo contratto devono essere stabiliti con carattere di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla tipologia e all'oggetto della prestazione per la quale è stata indetta la gara" (cfr. TAR Milano, Sez. I, n. 1356 del 15 maggio 2012)". Parere di Precontenzioso n. 201 del 05/12/2012 - rif. PREC 243/12/S d.lgs 163/06 Articoli 42 - Codici 42.1*
- 3) *"Art. 41 e 42 del d.lgs. n. 163/2006 – capacità tecnica ed economica riferita all'ultimo triennio- Ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese partecipanti ad una gara per l'affidamento di un appalto di servizi, l'art. 41, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mostra un evidente riferimento alla nozione di "esercizio", inteso come periodo amministrativo di durata ordinariamente annuale, coincidente con l'anno solare. Allo stesso modo, riguardo la capacità tecnica e professionale di cui all'art. 42 del D.lgs. n. 163/2006, nel caso in cui l'amministrazione richieda, per la dimostrazione del requisito, l'elenco dei principali servizi prestati, questi devono essere dimostrati con riferimento agli ultimi tre anni. Le stazioni appaltanti godono di ampi margini di autonomia nella fissazione di requisiti tecnico-economici per la partecipazione alle gare d'appalto, e la discrezionalità dell'Amministrazione fa salvo il solo limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto, e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 5653 del 22/09/2009; Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 2 marzo 2009, n. 2113; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 24 ottobre 2011 n. 572)." Parere di Precontenzioso n. 198 del 21/11/2012 - rif. PREC 225/12/LS d.lgs 163/06 Articoli 2, 41, 42 - Codici 2.1, 41.2, 42.1.*

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene legittimo il requisito di cui all'art. 5 lett. C) punto 5) del Disciplinare di gara, in quanto ragionevole, pertinente e congruo a fronte dello scopo perseguito.

Si resta a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Vice Comandante
Cap. Dott. Mauro Renzi



OGGETTO: Affidamento del servizio di vigilanza e controllo della sosta a pagamento in ambito comunale e servizi accessori e complementari e del servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti il ciclo globale delle procedure sanzionatorie amministrative.

In riferimento al bando di gara relativo al servizio in oggetto, con la presente si chiede gentilmente di indicare:

1. gli incassi derivanti dalla gestione del servizio oggetto del bando, negli anni 2014 – 2013 – 2012, specificando se al netto o lordo di IVA;
2. l'importo del canone versato dal gestore per il servizio oggetto del bando negli anni 2014 – 2013 – 2012, specificando se al netto o lordo di IVA;
3. a quali e quanti posti auto sono riferiti i suddetti incassi e canone, derivanti dal servizio in oggetto negli anni 2014 – 2013 – 2012, e quali erano le tariffe applicate nei tre esercizi, specificando se al netto o lordo di IVA;
4. la denominazione della ditta che ha gestito il servizio in oggetto negli ultimi tre esercizi (2014 – 2013 – 2012);
5. se per le aree oggetto della concessione sia dovuta la TARSU/TIA/TOSAP/TARES/TARI/TASI e/o altri tributi locali, presenti e futuri, oppure indicare l'importo dei tributi locali che dovessero intendersi applicabili, ed in caso affermativo di quantificarne l'importo relativo ad ogni singola area;

In riscontro alla nota in oggetto si rappresenta che:

- 1) Gli incassi relativi al servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento in ambito comunale negli anni 2012-2013 e 2014 sono di seguito dettagliati:

Anno	Importo Euro (al lordo dell'IVA)
2012	1.065.523,39
2013	1.316.523,76
2014	1.182.635,78

- 2) Si riporta di seguito il canone al lordo dell'IVA riconosciuto alle società affidatarie del servizio gestione delle aree di sosta a pagamento negli anni 2012 – 2013 e 2014, precisando che il servizio di cui trattasi è stato affidato in gestione fino al 15 maggio 2014:

Periodo	Società	Aggio
01/01/2012 -31/01/2012	Soes s.p.a.	58,52%
01/02/2012- 15/05/2014	RTI Soes s.p.a. mandataria – Posttributi s.p.a. e Soes Parking mandanti	61%

- 3) Nel corso del triennio 2012 – 2014 il numero degli stalli di sosta a pagamento ha subito variazioni da circa n. 4.000 a n. 4.500. Le tariffe applicate nelle aree di sosta a pagamento sono state stabilite con Deliberazioni di Giunta Comunale n.


138 del 17/06/2011 per l'esercizio 2012 e fino al 31.05.2013 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 14/05/2013 a decorrere dal 1.06.2013, provvedimenti in copia allegati alla presente, contenenti i dettagli del caso.

- 4) Il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento è stato prestato:
- dal 01/01/2012 fino al 31/01/2012 dalla Soes s.p.a., con sede in Via Roma n. 236 – 82037 – Telese terme (BN);
 - dal 01/02/2012 fino al 15/05/2014 dal RTI Soes s.p.a. mandataria – Posttributi s.p.a. e Soes Parking mandanti, con sede in Via Roma n. 236 – 82037 – Telese terme (BN).
- 5) Il servizio oggetto della gara in argomento è un servizio di mera vigilanza e controllo delle aree di sosta a pagamento sul territorio comunale e, pertanto, non ci sono i presupposti del pagamento dei vari tributi locali.

Si resta a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Vice Comandante
Cap. Dott. Mauro Renzi



OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA SOSTA A PAGAMENTO IN AMBITO COMUNALE E SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI IL CICLO GLOBALE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE – C.I.G. 63512186E4”.

La presente per richiedere alcuni chiarimenti relativi al Bando di Gara in oggetto.

- 1) L'Allegato A del Capitolato, prevede un costo orario del personale pari ad € 12,00 calcolato in applicazione del CCNL vigente.
Quale CCNL di riferimento è stato preso da Codesta Spettabile Amministrazione?

2) La gara in oggetto ci sembra sia un appalto di servizi multipli pertanto il personale impiegato non sarebbe della tipologia richiesta per avere la nomina di "ausiliario del traffico" in quanto né dipendente comunale né dipendente di un gestore concessionario, come dalla sotto citata legge, chiediamo pertanto cortesemente chiarimenti in merito.)

In riscontro alla nota in oggetto si rappresenta che:

- 1) Il costo orario del personale da impiegare nel servizio oggetto della gara in argomento è stato determinato prendendo a riferimento la tabella retributive del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro – Div. IV per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari (1° febbraio 2013 – 31 dicembre 2015) - livello D;
- 2) La qualifica di Ausiliare del Traffico è requisito necessario per l'espletamento del servizio di vigilanza e controllo della sosta a pagamento.

Si resta a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Vice Comandante
Cap. Dott. Mauro Renzi

QUESITO n° 4

OGGETTO: Affidamento del servizio di vigilanza e controllo della sosta a pagamento in ambito comunale e servizi accessori e complementari e del servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti il ciclo globale delle procedure sanzionatorie amministrative - CIG 63512186E4 - Richiesta di chiarimenti

Spett.le Comune di Gaeta,

con riferimento alla procedura in oggetto siamo con la presente a formulare la seguente richiesta di chiarimenti, essendo la sottoscritta interessata a partecipare alla procedura di gara.

In particolare siamo a chiedere che Codesta Spett.le Amministrazione Comunale voglia:

- confermare che è da intendersi esclusa l'applicazione dei tributi TOSAP, TARSU, TARES, TASI, TARI e/o altri tributi locali, presenti e futuri;
- con riferimento all'Allegato A del Capitolato Speciale di Appalto, relativo alla *Procedura eseguita per definire l'importo a base di gara*, siamo a chiedere di specificare il *Contratto collettivo nazionale di lavoro*, nonché l'*inquadramento* ed il *livello retributivo* tenuto in considerazione per la base di calcolo del costo orario del personale, in quanto il valore indicato appare incompatibile con i livelli minimi retributivi di cui alla totalità dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale dipendente;
- sempre in riferimento al sopra citato Allegato A del Capitolato Speciale di Appalto, siamo a chiedere di chiarire se il *Monte ore annue complessive* indicato ai punti 1) e 2), per complessive 43.924 ore annue, debba essere inteso quale ammontare minimo complessivo che il concessionario dei servizi è tenuto ad effettuare.

La comunicazione delle suddette informazioni risultano indispensabili ai fini della formulazione della migliore offerta, nello stesso interesse di Codesta Spett.le Amministrazione.

In riscontro alla nota in oggetto si rappresenta che:

- 1) Il servizio oggetto della gara in argomento è un servizio di mera vigilanza e controllo delle aree di sosta a pagamento sul territorio comunale e, pertanto, non ci sono i presupposti del pagamento dei vari tributi locali;
- 2) Il costo orario del personale da impiegare nel servizio oggetto della gara in argomento è stato determinato prendendo a riferimento la tabella retributive del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro – Div. IV per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari (1° febbraio 2013 – 31 dicembre 2015) - livello D;
- 3) Il monte ore annuo considerato nell'Allegato A al punto 1) e 2) è da intendersi come monte ore annuo massimo oltre il quale la Stazione Appaltante non riconosce alcun corrispettivo. Si precisa che le spettanze saranno dovute solo per le ore effettivamente lavorate e che il servizio dovrà essere erogato in modo efficace ed efficiente secondo gli indirizzi e la supervisione della Stazione Appaltante.

Si resta a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Vice Comandante
Cap. Dott. Mauro Renzi

Oggetto: PRESENTAZIONE QUESITO - Affidamento del servizio di vigilanza e controllo della sosta a pagamento in ambito comunale e servizi accessori e complementari e del servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti il ciclo globale delle procedure sanzionatorie amministrative. CIG 63512186E4

In relazione all'oggetto dell'appalto dica la Stazione appaltante:

"se l'aggiudicatario dell'appalto, titolare del servizio di vigilanza e controllo della sosta a pagamento, sia qualificabile come detentore e/o occupante ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, ovvero se con l'aggiudicazione dell'appalto ed il successivo affidamento del servizio vengano ad integrarsi i presupposti per l'applicazione all'aggiudicatario della Tari, secondo il dettato dell'articolo 2 del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n°55 del 04.09.2014.

Quanto sopra considerando che «l'area pubblica, pur se concessa ad un'impresa, non è sottratta all'uso generalizzato, che permane pur se la gestione persegue un reddito» (CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 28/06/2011, n. 14319)".

In conseguenza, chiarisca la Stazione Appaltante:

"se le aree, adibite a parcheggio, ubicate lungo la pubblica via, siano o meno assoggettate alla tassazione sui rifiuti solidi urbani, ovvero alla tassa o canone per l'occupazione di suolo pubblico, o, ancora, ad altri tributi locali".

In subordine, in relazione alla sezione II punto 2 del bando di gara (Quantitativo o Entità dell'Appalto) ed all'articolo 3 del Capitolato speciale di appalto, dica la Stazione appaltante *"se l'importo di euro 461.764,29 (IVA esclusa) annuo, quale corrispettivo per il servizio della sosta a pagamento in ambito comunale e servizi accessori e complementari possa intendersi versato dall'Amministrazione al netto del pagamento degli oneri della tassazione locale per l'occupazione di suolo pubblico (Cosap o Tosap), per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (Tari) e/o di altri eventuali tributi locali".*

In caso di risposta negativa dica la Stazione appaltante *"se nel calcolo, riportato all'allegato A, dell'importo di euro 461.764,29 (IVA esclusa,) posto a base d'asta, su cui proporre l'offerta economica esclusivamente in ribasso, si sia tenuto conto dell'equilibrio economico dell'appalto in ossequio agli artt. 86, comma 3bis, e 89, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2007 ed indichi, in corrispondenza, i tributi cui sono assoggettate le aree ove si svolge il servizio di vigilanza e controllo della sosta, le tariffe applicate in esecuzione dei regolamenti comunali, producendo una stima dell'imposizione tributaria locale, richiesta su base annua".*

In riscontro alla nota in oggetto si rappresenta che il servizio oggetto della gara in argomento è un servizio di mera vigilanza e controllo delle aree di sosta a pagamento sul territorio comunale e, pertanto, non ci sono i presupposti del pagamento dei vari tributi locali;

Si resta a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Vice Comandante
Cap. Dot. Mauro Renzi

OGGETTO: PRESENTAZIONE QUESITO - Affidamento del servizio di vigilanza e controllo della sosta a pagamento in ambito comunale e servizi accessori e complementari e del servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti il ciclo globale delle procedure sanzionatorie amministrative.
CIG 63512186E4

In relazione a quanto previsto dal Capitolato speciale all'articolo 3 - ammontare dell'appalto, lettera A ed a quanto esposto nell'allegato A al Capitolato Speciale stesso, si vuole sottolineare:

- che la previsione del comma 3-bis dell'articolo 83 del codice degli appalti, statuente: "L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".(comma introdotto dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011), è stata soppressa dall'art. 44, comma 2, decreto-legge n. 201/2011 del 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011.

- che la legge 9 agosto 2013, n. 98. (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.) ha introdotto il comma 3-bis all'articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che attualmente in vigore, recita: "Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Attesa, dunque, la collocazione del nuovo comma nell'articolo 82, rubricato "Criterio del prezzo più basso" contro la collocazione precedente nell'articolo 81, rubricato "Criteri per la scelta dell'offerta migliore", è irrevocabile in dubbio che nel 2011 la norma era riferita ad entrambi i criteri dell'offerta (sia del prezzo più basso che economicamente più vantaggiosa), mentre oggi è riferita alla sola offerta del prezzo più basso.

Donde discende che nelle procedure ad evidenza pubblica, indette con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il "costo del personale", componente essenziale dell'importo posto a base d'asta, pur dovendo superare il giudizio di congruità in sede di verifica delle offerte anormalmente basse (secondo quanto previsto dal vigente articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006 - Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse), è liberamente valutabile e ribassabile dal concorrente, seppure nel rispetto assoluto dei minimi salariali e degli obblighi contributivi, in quanto le modalità operative (costruttive nei lavori, di specialità dei servizi e delle forniture) possono (in realtà spesso devono) mutare anche notevolmente in sede di gara in modo non prevedibile economicamente dalla stazione appaltante (ANAC Delibera n. 40 del 19 dicembre 2013).

Tanto premesso dica la Stazione appaltante "se la corretta lettura dell'Allegato A, in combinato disposto con le previsioni dell'articolo 9 del Disciplinare di gara, tiene in debito conto che:

1. il Costo Complessivo Annuo presunto pari ad euro 461.764,29 (iva esclusa) per il Servizio vigilanza e controllo sosta a pagamento, Attacchinaggio e servizi accessori e complementari,
2. il Costo Complessivo Annuo presunto pari ad euro 181.332,00 (iva esclusa) per il Servizio di gestione ciclo sanzionatorio,

sono soggetti al ribasso in sede di offerta economicamente più vantaggiosa, permettendo al concorrente di elaborare la propria offerta attraverso:

- la riduzione del Monte ore annue complessive di 30.784 stimato per il servizio sub 1;
- la riduzione della percentuale del 25% pari ad euro 3 (per spese di gestione dell'impresa e di produzione del servizio: parcometri, materiale di consumo; spostamento operatori, strumentazione informatica etc) da calcolarsi sul Costo orario del personale pari ad € 12,00, non ribassabile poiché calcolato in applicazione del CCNL vigente.
- la riduzione del Monte ore annue complessive di 13.140, stimato per il servizio sub 2;
- la riduzione della percentuale del 15% pari ad euro 1,80 (spese di gestione dell'impresa e di produzione del servizio: mat. di consumo strumentazione informatica) da calcolarsi sul Costo orario del personale pari ad € 12,00, non ribassabile poiché calcolato in applicazione del CCNL vigente.

All'esito di una risposta positiva, si invita l'Ente a correggere ed integrare le previsioni della *Lex specialis* di gara modificando:

- La disposizione dell'Articolo 8 del Capitolato Speciale di Appalto (esecuzione delle opere ed organizzazione operativa del servizio di controllo della sosta a pagamento) affinché risulti che: "La ditta aggiudicataria per tutto il periodo di vigenza del contratto dovrà assicurare per il servizio di vigilanza della sosta a pagamento e per i servizi accessori e complementari il monte ore individuato A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI GARA E COME RISULTANTE DALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGIOSA, distribuendolo nel corso dell'anno a seconda del carico di lavoro e comunque secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione".

- La disposizione dettata dall'articolo 11 del Capitolato Speciale di Appalto (fatturazione e pagamenti) statuendo che: "La ditta aggiudicataria fatturerà ogni mese al Comune di Gaeta il proprio corrispettivo maturato per il servizio di vigilanza della sosta a pagamento e servizi accessori e complementari resi, sulla base delle ore DI SERVIZIO PRESTATE ed entro i limiti concordati A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI GARA E COME RISULTANTE DALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGIOSA, oltre IVA, al netto del ribasso

prodotto in sede di gara. Il pagamento avverrà entro i termini previsti, salvo eventuali contestazioni scritte per irregolarità prodotte entro trenta giorni dalla ricezione delle fatture". La disposizione dettata dall'articolo 15 del Capitolato Speciale di Appalto (fatturazione e pagamenti servizi gestione ciclo sanzionatorio) prevedendo che: "La ditta aggiudicataria fatturerà ogni mese al Comune di Gaeta il proprio corrispettivo maturato per il servizio di vigilanza della sosta a pagamento e servizi accessori e complementari resi, sulla base delle ore DI SERVIZIO PRESTATE ed entro i limiti concordati A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI GARA E COME RISULTANTE DALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGIOSA, oltre IVA, al netto del ribasso prodotto in sede di gara. Il pagamento avverrà entro i termini previsti, salvo eventuali contestazioni scritte per irregolarità prodotte entro trenta giorni dalla ricezione delle fatture".

In riscontro alla nota in oggetto si rappresenta che nel bando in argomento non viene posto a ribasso il costo del personale ma il costo totale del servizio, omnicomprensivo di tutti gli elementi di spesa. In fase di valutazione dell'offerta sarà onere della Stazione Appaltante accertare che la stessa rispetti i parametri fissati dai CCNL.

Si resta a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Vice Comandante
Cap. Dott. Mauro Renzi